

Allegato A

Regolamento per la costituzione e ripartizione del Fondo incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" nell'ambito delle procedure di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii.)

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e disciplina le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN) nell'ambito di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Art. 2 – Ambito oggettivo e soggettivo

1. Il presente Regolamento disciplina gli incentivi nell'ambito dei procedimenti per ogni acquisto di beni e servizi e lavori di importo stimato, a base di gara, al netto di IVA, uguale o superiore ad € 40.000,00 inseriti negli atti di programmazione di cui all'art.21 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (inclusi eventuali aggiornamenti e/o modifiche ai sensi dell'art. 7 del Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14). L'ambito dei procedimenti per i quali si applica l'incentivo comprende i contratti di appalto di cui alla parte II del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'art.31, comma 12, del Codice dei Contratti, il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del Piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e, conseguentemente, se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
3. L'incentivo è previsto, altresì, per le procedure negoziate dirette ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii. (come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.76/2020 ss.mm.ii.) e per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di cui all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. purché precedute da indagini di mercato e/o comparazioni concorrenziali nonché per le attività attinenti alla programmazione e all'esecuzione di appalti particolarmente complessi conclusi mediante adesione a convenzione o accordo quadro stipulati da un soggetto aggregatore.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, rientrano nell'oggetto del presente Regolamento esclusivamente le attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - valutazione preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo la complessità dell'appalto verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 7, del Codice dei contratti nonché sulla base dei coefficienti di complessità di cui alle tabelle riportate nell'art. 3 del presente Regolamento.
6. Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera rr), della L. 11/2016, sono espressamente escluse dall'oggetto del presente Regolamento le attività concernenti la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

7. Sono, altresì, esclusi i contratti di concessione di cui alla parte III del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e i contratti di partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento di cui alla parte IV del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
8. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in comando, in assegnazione, a tempo determinato da almeno 6 (sei) mesi, sia a tempo pieno che a tempo parziale, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'AORMN con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse dell'Azienda stessa.
9. Il presente Regolamento si applica, altresì, alle attività rese dal personale dell'Azienda per le procedure espletate anche su delega di altri Enti. Per i compiti svolti dal personale di Enti a cui l'Azienda ha delegato l'espletamento di procedure di gara per suo conto, ivi compresa la SUAM, la quota parte spettante è definita in apposita convenzione; ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice dei contratti, tale quota non potrà comunque essere superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 dello stesso art.113. Resta fermo che le modalità di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.

10. I soggetti ammessi alla disciplina del presente Regolamento sono i seguenti:

- a) responsabile del procedimento;
- b) responsabile della programmazione;
- c) verificatore della progettazione
- d) direttore dell'esecuzione del contratto
- e) direttore dei lavori
- f) direttore operativo
- g) ispettore di cantiere
- h) coordinatore della sicurezza per l'esecuzione
- i) collaudatore
- j) verificatore della conformità
- k) collaboratori dei predetti soggetti

11. Ai fini del presente Regolamento:

- il **responsabile del procedimento** è il dipendente appositamente incaricato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC;
- il **responsabile della programmazione** è il dipendente referente per la redazione degli atti di programmazione previsti dall'art.21 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 3 e 6 del Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
- il **verificatore della progettazione** è il dipendente appositamente incaricato ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il **direttore dell'esecuzione del contratto** è il dipendente appositamente incaricato ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, delle Linee guida n. 3 dell'ANAC e del Decreto 49/2018 del MIT;
- il **direttore dei lavori** è il dipendente appositamente incaricato ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- **il direttore operativo tecnico, il direttore operativo contabile e l'ispettore di cantiere** sono i dipendenti appositamente incaricati ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il **collaudatore e il verificatore della conformità** sono i dipendenti appositamente incaricati ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ i collaboratori del Responsabile del procedimento sono i dipendenti appositamente incaricati ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e si distinguono in:
 - ✓ **collaboratori principali** sono i dipendenti appositamente incaricati che redigono e/o sottoscrivono, su disposizione del soggetto con il quale collaborano, elaborati di natura amministrativa o tecnica, assumendone la responsabilità della corrispondenza dei relativi contenuti allo stato di fatto, allo stato di progetto, alle disposizioni applicabili e che siano individuabili attraverso un idoneo sistema di tracciabilità;
 - ✓ **collaboratori semplici** sono i dipendenti appositamente incaricati che partecipano alla redazione di elaborati di natura amministrativa o tecnica o svolgono attività su applicativi informatici finalizzate allo svolgimento della procedura o all'esecuzione dei contratti, i quali, pur non sottoscrivendo gli elaborati cartacei o informatici, siano chiaramente individuabili attraverso un idoneo sistema di tracciabilità.

12. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente Regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3 – Costituzione del fondo. Modalità e criteri di ripartizione

1. Il fondo è costituito a valere sugli stanziamenti previsti con provvedimenti amministrativi per la realizzazione dei singoli lavori, opere, servizi e forniture ed è riconosciuto annualmente in relazione alle prestazioni professionali rese dai dipendenti dell'Azienda.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 5-*bis* del Codice dei contratti pubblici gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
3. Il finanziamento della procedura è condizione necessaria per l'ammissibilità delle relative attività alla disciplina del presente Regolamento. Non è ammissibile il riconoscimento di alcun incentivo nei confronti del personale che ha svolto attività riconducibile a quelle previste dal presente Regolamento, qualora detta attività ha riguardato una procedura per cui non è stato previsto o è venuto meno il finanziamento o per cui non si è proceduto al suo concreto avvio.
4. Ai fini del presente Regolamento, si provvede alla costituzione di un fondo, comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico dell'Azienda Ospedaliera, pari allo 0,5% dell'importo complessivo a base d'asta incrementabile fino alla misura massima del 2% in base alla complessità della specifica procedura di affidamento e al numero di direttori operativi del DEC coinvolti, come da limiti percentuali massimi riportati nelle sottostanti tabelle.
5. Le percentuali definitive da attribuire per la ripartizione degli incentivi in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti sono definite in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

Beni e servizi

Aliquota BASE (%)	0,5					
Fasi	Figure coinvolte	A = ripartizione aliquota BASE in caso di investimenti /forniture una tantum	A = ripartizione aliquota BASE in caso di servizi/contratti di somministrazione	B = Coefficiente di complessità determinato applicando i criteri previsti alla tabella di cui sotto	C = AxB = ripartizione aliquota complessiva della complessità	E = ripartizione aliquota complessiva della complessità e del n° dei D.O. del DEC
Programmazione	Addetto alla programmazione	0,20	0,20	1	0,20	C
Predisposizione e controllo delle procedure di gara (affidamento)	RUP	10,00	10,00	alfa x beta	AxB	C
	Collaboratori del RUP	10,00	10,00	alfa x beta	AxB	C
Esecuzione	RUP	20,00	20,00	delta x gamma	AxB	C
	Collaboratori del RUP	15,55	15,55	delta x gamma	AxB	C
	DEC	1,25	20,00	delta x gamma	AxB	C se n° direttori operativi < a 5 oppure Cx0,7 se n° direttori operativi >=5
	Direttori Operativi del DEC	0,00	1,25	delta x gamma	AxB	Cx (n° direttori operativi del DEC)
	Collaudatore/verificatore tecnico	20,00	0,00	delta x gamma	AxB	C
	Direttore Operativo contabile	10,00	10,00	delta x gamma	AxB	C
	Verificatore amministrativo	13,00	13,00	delta x gamma	AxB	C

Coefficienti per la determinazione del livello di complessità dell'appalto:

Fase interessata	identificativo criterio	Criteri di complessità	Sotto soglia pr piu basso	Sotto soglia OEPV	Sopra soglia pr piu basso	Sopra soglia OEPV
Affidamento	Alfa	Tipo di procedura	1	1,1	1,2	1,3
			Da 1 a 10	da 11 a 20	sopra 20	
Affidamento	Beta	N. di offerte complessive pervenute	1	1,2	1,4	
			Da 1 a 10	da 11 a 20	sopra 20	
Esecuzione	Gamma	Numero offerte aggiudicate	1	1,2	1,4	
			Una tantum	Periodica	Giornaliera	
Esecuzione	Delta	Tipologia di controllo dell'esecuzione	1	1,2	2,4	

Lavori

Fasi	Figure coinvolte	A= ripartizione aliquota Base in caso di lavori	B= Coefficiente di complessità determinato applicando i criteri previsti nella tabella sottostante	C= AXB = ripartizione aliquota comprensiva della complessità	D = n° direttori op/assistenti tecnici del DL	E = Ripartizione aliquota comprensiva della complessità del n° degli Assistenti del DL
Programmazione	RUP Addetto alla programmazione	0,20	1,00	A x B		C
	Collaboratore del RUP	1,00	1,00	A x B		C
Valutazione preventiva dei progetti	RUP	3,50	Alfa	A x B		C
	Collaboratori del RUP	1,50	Alfa	A x B		C
Predisposizione e controllo delle procedure di figura	RUP	10,00	Beta x Gamma	A x B		C
	Collaboratori del RUP	10,00	Beta x Gamma	A x B		C
Esecuzione	RUP	30,00	Delta x Epsilon x Zeta	A x B		C
	Collaboratori del RUP	15,00	Delta x Epsilon x Zeta	A x B		C
	Direttore Lavori/CRE	20,00	Delta x Epsilon x Zeta	A x B		C se D è = 1 oppure C x 0,95 se D > di 1
	Direttori Operativi/Ispettore di cantiere/assistenti tecnici	5,80	Delta x Epsilon x Zeta	A x B	1,00	C
	Collaudatore	3,00	Delta x Epsilon x Zeta	A x B		C
		100,00				
Coefficienti per la determinazione del livello di complessità dell'appalto						
Fase interessata	Identificativo criterio	Criterio di complessità				
			1	>1		
Valutazione preventiva dei progetti	Alfa	Numero di componenti gruppo di validazione	1	2		
			Procedura negoziata prezzo più basso	Procedura Aperta prezzo più basso	Procedura negoziata OEPV	Procedura Aperta OEPV
Affidam	Beta	Tipo di procedura	1	1,2	1,3	1,5
			Da 1 a 10	Da 11 a 20	Sopra 20	
Affidam	Gamma	Numero di offerte complessive pervenute	1	1,2	1,4	
			1	Sopra 2		
Esecuzione	Delta	Presenza di piu imprese in cantiere	1	1,3		
			Da 1 a 6 mesi	Da 7 a 12	Sopra 12	
Esecuzione	Epsilon	Durata contrattuale dell'appalto/indicatore ODS./n.SAL	1	1,2	1,5	
			Una tantum	Periodica	Giornaliera	
Esecuzione	Zeta	Tipologia di controllo dell'esecuzione	1	1,5	2,4	

Il predetto Fondo è così ripartito:

- a. l'80% delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base delle disposizioni di cui al presente Regolamento, tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che hanno svolto le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici nonché tra i loro collaboratori;
 - b. il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Azienda di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. L'Azienda può utilizzare il fondo anche per acquisto di attrezzature sanitarie e informatiche, arredi ed altri beni finalizzati alle attività di cui sopra. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'amministrazione aggiudicatrice di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L.196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
6. Nel caso di procedura suddivisa in lotti, l'incentivo, per la fase dell'affidamento è calcolato sul valore complessivo a base d'asta dell'appalto; per la fase dell'esecuzione è calcolato sul valore complessivo a base d'asta di ogni singolo lotto.
 7. Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda opzioni (di durata, quantitative, ecc.) il fondo sul valore di queste opzioni dovrà essere stanziato esclusivamente in caso di effettivo esercizio dell'opzione; analogamente qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e smi che comportino aumento di spesa, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione del fondo.
 8. Nel caso di appalti misti di servizi, forniture e lavori il fondo si calcola sull'importo relativo a ciascuna componente.
 9. Nel caso in cui un dipendente svolga più funzioni all'interno della procedura, l'incentivo da riconoscere è dato dalla sommatoria delle relative aliquote percentuali indicate per ciascuna funzione.
 10. Nel caso in cui più dipendenti svolgano la stessa funzione all'interno della procedura, l'incentivo è ripartito tra i soggetti in proporzione alle responsabilità assunte e al contributo individuale effettivamente prestato.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, l'individuazione dei dipendenti, a cura del Direttore/Dirigente dell'Unità Operativa competente, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere altresì ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi. Il suddetto Direttore/Dirigente può assegnare – previa verifica delle incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia - uno o più incarichi ad un medesimo dipendente ovvero assegnare un medesimo incarico a più dipendenti. Lo stesso Direttore/Dirigente con apposita comunicazione motivata può modificare, revocare o integrare gli incarichi.

2. Il conferimento è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
3. I compiti dei soggetti individuati all'art. 2 del presente Regolamento sono stabiliti dal Codice dei contratti e dalle Linee Guida Anac, nonché dalle eventuali ulteriori indicazioni del Direttore/Dirigente dell'UO che espleta la procedura concorrenziale. In particolare, i soggetti dovranno assicurare lo svolgimento delle mansioni assegnate in autonomia, garantendo la continuità delle forniture e dei servizi, dimostrando professionalità, imparzialità e proporzionalità per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. I soggetti individuati dovranno operare nel rispetto delle tempistiche assegnate dal Direttore/Dirigente e/o dagli atti di conferimento. I predetti termini possono essere prorogati, per oggettive cause di forza maggiore o per motivate esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente Regolamento, sempre che la proroga non arrechi danno all'Azienda.

Art. 5 - Liquidazione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di opere e lavori o per l'acquisizione di beni e servizi, è calcolato per ogni singola procedura a cura del Direttore/Dirigente dell'U.O. titolare del procedimento di scelta del contraente, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed è liquidato dal Direttore/Dirigente dell'UO competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti incaricati, con le seguenti tempistiche:
 - a) **programmazione, verifica della progettazione e affidamento**: nella misura del 100% dopo la stipulazione del contratto;
 - b) **fase dell'esecuzione**: nella misura del 100% dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa si procede alla liquidazione nella misura del 100% suddivisa in parti uguali per quote annuali calcolate in base alla complessiva durata del contratto.
2. A seguito dell'avvenuta formalizzazione del provvedimento di liquidazione da parte del Direttore/Dirigente dell'UO competente, il pagamento è disposto a cura della U.O.C. Gestione ed Amministrazione Risorse Umane, previa verifica dei limiti stabiliti per i compensi e del divieto del cumulo di indennità corrisposte per le medesime attività.
3. Resta fermo che in ordine alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche incide la valutazione dei competenti organismi di valutazione secondo le previsioni di cui all'art.31, comma 12, del Codice dei Contratti, così come richiamato al precedente art.2 del presente Regolamento.
4. Le rendicontazioni per attività espletate di competenza dell'anno e non ancora liquidate sono trasmesse alla U.O.C. Gestione ed Amministrazione Risorse Umane ed alla U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per la contabilizzazione dei costi in fase di chiusura del Bilancio di esercizio.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

6. Il trattamento annuo lordo ai fini del calcolo di cui al comma 4 è quello risultante dalla certificazione fiscale CUD dell'anno precedente, al netto della quota per incentivi ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., corrisposta nell'anno cui si riferisce la certificazione fiscale CUD.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Azienda, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Azienda medesima ovvero prive del previsto accertamento o, comunque, decurtate ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, incrementano la quota del fondo di cui al precedente art.3.

Art. 6 – Inesatto, ritardato o omesso adempimento dei compiti assegnati

1. L'incentivo da erogare connesso alla singola fornitura, servizio o lavoro, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà essere ridotto dal Direttore/Dirigente dell'U.O. che ha espletato la procedura concorrenziale nei seguenti casi:
 - a. inesatto adempimento dei compiti assegnati;
 - b. ritardo dei tempi di esecuzione;
 - c. incremento dei costi della fornitura, servizio, opera o lavoro, senza adeguata e dettagliata motivazione e/o in assenza dei presupposti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - d. omesso adempimento di alcune attività da svolgere.
2. Al manifestarsi di uno o più casi sopra indicati verrà operata una riduzione fino al 100% della quota spettante in relazione alla gravità dell'inadempimento/ritardo/incremento dei costi/omissione:
 - a. nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche, se individuabili;
 - b. nei confronti di tutto il personale coinvolto, nel caso in cui l'inadempienza non sia specificamente ascrivibile ad un soggetto determinato.
3. La decurtazione non si applica nei seguenti casi:
 - a. incremento dei costi, sospensioni o proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106 comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 - b. sospensione o proroghe nell'esecuzione dovute a ragioni di pubblico interesse, per eventi estranei alla volontà dell'AORMN e comunque estranee al personale incentivato;
 - c. ritardi o inadempienze imputabili esclusivamente alla ditta.

Art. 7 - Entrata in vigore ed applicabilità

1. Il presente Regolamento ha effetto per i procedimenti avviati successivamente alla data del 1/1/2018, nei limiti delle risorse economiche che l'Amministrazione ha già provveduto ad accantonare ovvero vi provvederà per gli atti adottati successivamente alla data di adozione del presente Regolamento nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il presente Regolamento è efficace dalla data di pubblicazione sull'Albo *on line* della determina del Direttore Generale di relativa approvazione.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative e/o di attuazione vigenti in materia.